



Statuto dell'Associazione Achille e la Tartaruga

Art. 1 Denominazione e finalità.

1. E' costituita una Associazione culturale, denominata "Achille e la Tartaruga" con sede legale in Salerno alla Via Dalmazia, 5.
L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale.

Art. 2 Scopi e Attività.

1. L'Associazione si identifica nella promozione della conoscenza, del talento e della creatività come elementi fondamentali per lo sviluppo economico, sociale e culturale.
L'Associazione vuole contribuire allo sviluppo del Sud Italia e delle aree meno sviluppate della regione Campania, delle sue articolazioni territoriali, dei settori produttivi tradizionali ed innovativi; alla promozione di forme di sviluppo integrato e di un diffuso protagonismo responsabile delle comunità locali, attraverso la connessione ed il coinvolgimento attivo dei tanti talenti residenti e di quelli operanti in altre regioni italiane ed all'estero.
Nello specifico, l'Associazione sviluppa ogni sorta di iniziativa finalizzata alla promozione ed alla valorizzazione della creatività, delle professionalità e del merito, quali fattori chiave dello sviluppo. Sviluppo che si presenta ormai imprescindibile da un'innovazione sempre più profonda e rapida in tutti gli ambiti della vita economica, sociale, culturale ed istituzionale.
L'Associazione contribuisce al conseguimento degli obiettivi condivisi di sviluppo locale anche attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative finalizzate alla crescita culturale e all'incremento della coesione economica e sociale, coinvolgendo i decisori locali, pubblici e privati. Una delle priorità, quindi, è migliorare la fiducia tra i soggetti sociali ed istituzionali, elevando la credibilità e l'efficacia delle politiche di sviluppo, ampliando lo spazio decisionale assegnato alla partecipazione ed all'intervento sulle scelte relative allo sviluppo locale.
2. I principali obiettivi dell'Associazione sono:
 - costruire e animare una rete di giovani interessati a condividere i propri talenti, le idee e le riflessioni per valorizzare le risorse naturali ed intellettuali, la storia, la cultura, le tradizioni della nostra terra e generare opportunità di crescita, iniziative imprenditoriali e spazi occupazionali aggiuntivi, indispensabili per offrire una risposta adeguata alla domanda di lavoro buono, nuovo, soddisfacente, espressa dalla comunità giovanile;
 - stimolare l'avvio di un dibattito sul tema dell'investimento sulle risorse umane, che coinvolga sia gli individui che le istituzioni, al fine di sollecitare l'adozione di politiche rivolte alla crescita del capitale umano e del capitale sociale, allo sviluppo di conoscenza, competenze, abilità, ricerca, sperimentazione, innovazione, meritocrazia, legalità, trasparenza, integrazione, apertura e tolleranza;
 - diffondere la cultura e la pratica dell'innovazione, le conoscenze dei sistemi innovativi, le opportunità imprenditoriali, le informazioni sulle politiche comunitarie, nazionali e regionali attraverso specifiche azioni di animazione territoriale;
 - coinvolgere, nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia dell'Associazione, attori pubblici e privati, organizzazioni sociali e di categoria di ogni tipo, interessati a realizzare analisi, progetti, reti di eccellenza, nonché esperienze e progetti attuativi per l'innovazione e il progresso dell'area di riferimento, anche stimolando la formulazione di idee e proposte politiche e programmatiche nuove e la realizzazione di progetti concreti. A tal fine, l'Associazione svilupperà presso tali istituzioni ed organizzazioni ogni tipo di iniziativa finalizzata alla realizzazione di azioni condivise e comuni, utili al perseguimento degli scopi sociali. In particolare, l'impegno dell'Associazione punterà alla promozione di interventi, miranti alla valorizzazione ed utilizzazione crescente dei giovani talenti;
 - favorire la nascita e lo sviluppo di relazioni di ogni di tipo con le numerose associazioni di Italiani nel mondo, creando connessioni fra gli italiani che vivono e lavorano in Italia o altrove, al superamento della grave e persistente fase di stagnazione socio – economica, culturale, produttiva ed occupazionale che investe il Sud Italia e all'apertura di una nuova fase di sviluppo, nella quale l'innovazione ed il talento rivestano un ruolo centrale;
 - orientare le idee di sviluppo verso prospettive di crescita sostenibile e responsabile, mediante la promozione ed il rispetto di un sistema di regole moderno e condiviso ed attraverso l'osservazione attenta, critica e propositiva delle modalità di esercizio dell'azione pubblica e dell'iniziativa privata sul territorio;
 - favorire lo scambio e l'integrazione di competenze specifiche, alla ricerca di ipotesi e soluzioni inedite, originali, innovative, valorizzando la contaminazione tra saperi diversi e promuovendo il pensiero laterale, creativo e divergente a tutti i livelli.
3. Sono da considerarsi attività istituzionali dell'Associazione tutte quelle iniziative che riguardano:



- a) ricerca scientifica, trasferimento tecnologico e diffusione dell'innovazione;
 - b) educazione e formazione (formazione professionale, alta formazione, formazione permanente)
 - c) promozione, valorizzazione e tutela dei beni di interesse artistico, storico, culturale, ambientale e naturale;
 - d) promozione e diffusione dei beni relazionali utili alla convivenza civile ed alla cooperazione sociale.
4. L'Associazione persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell'area di riferimento così come indicato in premessa con i seguenti scopi:
- a) promuovere e valorizzare il merito e, quindi, i talenti in termini di potenzialità creative e professionali quali fattori chiave dello sviluppo, anche al fine di costruire e animare una rete di giovani interessati a condividere le proprie idee per generare opportunità di crescita, iniziative imprenditoriali e spazi occupazionali aggiuntivi;
 - b) promuovere laboratori del cambiamento, investendo sul capitale sociale, al fine di contribuire a compensare la mancanza di coordinamento e cooperazione tra soggetti pubblici e privati, privati e privati, pubblici e pubblici, che è sempre maggior causa di perdita di opportunità;
 - c) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul territorio di riferimento, anche quali espressioni delle tradizioni e del patrimonio socio-culturale;
 - d) promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, soprattutto nei settori individuati dalle politiche nazionali e locali quali fattori trainanti per una crescita sostenibile, anche attraverso l'investimento nella ricerca industriale, nella formazione in filiera e nel trasferimento tecnologico;
 - e) contribuire a migliorare la qualità della governance locale e la capacità degli amministratori locali di coordinare le azioni dei diversi attori e degli stakeholder del processo di sviluppo, facilitandone le azioni innovative e di qualità;
 - f) incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di una offerta turistica integrata, costruita sulla qualità e salubrità dei prodotti locali e dei servizi correlati, e sulla creazione, promozione e gestione di percorsi turistici innovativi, di eventi e di iniziative culturali realizzabili all'interno di "aree vaste" omogenee;
 - g) valorizzare e agevolare le produzioni agricole, le attività agro-alimentari e le specialità gastronomiche, le produzioni ed i servizi, nel quadro di una economia orientata ai principi di sostenibilità ambientale, oltre alla loro commercializzazione sui mercati di riferimento.
 - h) valorizzare e promuovere, in maniera integrata ed innovativa, le conoscenze e le competenze del settore dell'artigianato disperse nelle tante micro attività imprenditoriali;
 - i) incentivare l'interscambio culturale al fine di promuovere l'integrazione sociale ed imprenditoriale delle tante comunità straniere presenti in Italia e, in particolare, in Campania ed impedire l'emarginazione per creare una comunità locale omogenea ed attiva;
 - j) svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali, anche in collaborazione con enti terzi tra cui Università centri di ricerca, altre associazioni, etc.;
 - k) promuovere campagne di raccolta fondi, organizzare lotterie e quant'altro necessario alla raccolta delle risorse utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 Soci.

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:

- a) tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età;
- b) soggetti pubblici e privati che condividono gli scopi istituzionali dell'Associazione;
- c) altri soggetti individuati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, utili al raggiungimento degli scopi sociali della Associazione.

2. Requisito indispensabile dell'aspirante socio per essere ammesso a far parte dell'Associazione, oltre al rispetto della vision e della mission dell'Associazione, è la disponibilità concreta ad operare per la promozione e la crescita della stessa. Non è posto limite alcuno al numero dei soci.

3. Ai fini e per gli effetti previsti dal presente Statuto, i soci si distinguono in:

- **Soci Fondatori:** sono coloro che hanno inizialmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.
- **Soci Ordinari:** sono coloro che possiedono i requisiti di cui ai primi due commi del presente Articolo e che presentano domanda di associazione al consiglio di Amministrazione dopo la data di costituzione dell'Associazione e che versano la quota associativa annuale, pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per almeno tre annualità.
- **Soci Onorari:** sono coloro ai quali lo specifico status è stato riconosciuto e conferito dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nel raggiungimento di uno o più scopi sociali previsti dal presente Statuto.
- **Soci Sostenitori:** sono coloro che sposano la mission Associativa e contribuiscono economicamente a sostenerla mediante il versamento di una quota associativa annuale non inferiore a € 1.000, 00 (mille/00).



Art. 4 Ammissione.

1. Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la motivazione che spinge alla candidatura e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e di eventuali Regolamenti interni approvati dall'Assemblea. L'Assemblea, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all'accoglimento della domanda ed all'iscrizione come Socio.
2. L'acquisita qualità di Socio si conserva a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo Art 7.

Art. 5 Quote sociali e Contributi.

1. L'entità delle quote sociali è comunque modificabile annualmente dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente.
2. L'Assemblea ha facoltà di determinare e richiedere il versamento di contributi straordinari qualora ne sia ravvisata l'opportunità per il raggiungimento degli scopi sociali.
3. L'Associazione può ricevere contributi finanziari e reali da enti pubblici e privati, da altre associazioni, da imprese, da liberi cittadini, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 Obblighi del socio.

1. Il socio si impegna a:
 - a) osservare pienamente le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni degli organi dell'Associazione, promuovere ed agevolare le finalità sociali dell'Associazione;
 - b) accettare che gli incaricati degli organi esecutivi dell'Associazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal socio come prescritto da disposizioni statutarie o regolamentari dell'Associazione.

Art. 7 Perdita della qualità di socio.

1. La qualità di socio dell'Associazione viene meno:
 - a) per decesso (socio persona fisica) o per scioglimento (socio persona giuridica);
 - b) per vendita della proprietà o cessazione dell'attività;
 - c) per recesso volontario del socio (le dimissioni devono essere presentate per lettera raccomandata con sei mesi di anticipo sulla data indicata per il recesso);
 - d) per espulsione motivata da morosità nel versamento delle quote sociali, da frode o inadempienza grave accertata nei confronti delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'associazione.

Art. 8 Successione per decesso o cambio di Proprietà.

1. Nel caso di decesso dell'associato o cambio di proprietà o ragione sociale gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni. La domanda è documento valido per proseguire il rapporto associativo con gli stessi diritti e doveri del precedente associato.
2. L'Assemblea deve accertare nel nuovo socio il possesso dei requisiti prescritti.
3. Il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione iniziale.

Art. 9 Sanzioni.

1. Il socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti della Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento o che comunque provochi un danno agli interessi dell'Associazione, è soggetto alle seguenti sanzioni, graduate in relazione alla gravità della mancanza:
 - a) richiamo a tenere un comportamento consono ai doveri di socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi;
 - b) sospensione temporanea dei diritti associativi e dei servizi dell'Associazione, fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote sociali alle normali scadenze;
 - c) esclusione dall'Associazione.

Art. 10 Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) Assemblea;
 - b) Consiglio di Amministrazione;
 - c) Presidente e Vicepresidente;
 - d) Comitato dei Saggi;
 - e) Comitato tecnico - scientifico;
 - f) Collegio o Revisore dei conti.

Art. 11 Assemblea dei soci.



1. L'Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all'art.5, rappresenta ed impegna la totalità di questi.
 2. Le deliberazioni, prese dall'Assemblea regolarmente costituita ed approvate con la prescritta maggioranza, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Non è ammessa la rappresentanza plurima. Le Associazioni e gli Enti pubblici e privati hanno diritto ad un solo voto e possono delegare un loro iscritto a rappresentarle.
 3. Sono compiti istituzionali dell'Assemblea ordinaria, non trasferibili:
 - discussione e approvazione del bilancio corredato dalle relazioni di presentazione dell'organo di revisione dei conti;
 - definizione delle direttive generali di azione dell'Associazione;
 - determinazione dell'ammontare delle quote sociali;
 - nomina di un Consiglio d'Amministrazione, composto da 5 membri e presieduto dal Presidente;
 - designazione dei Soci Onorari;
 - nomina del Revisore dei Conti o del Collegio.
 4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno ed entro quattro mesi dal termine dell'esercizio annuale. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione che abbia ottenuto la maggioranza è valida qualunque sia il numero dei presenti.
 5. Sono compiti istituzionali dell'Assemblea Straordinaria non trasferibili:
 - a) modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
 - b) scioglimento anticipato dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, nei tempi e con le modalità previste dalla legislazione vigente.
- In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza dei voti con la presenza, di persona o per delega di almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione la deliberazione che abbia ottenuto la maggioranza è valida qualunque sia il numero dei presenti. La deliberazione di scioglimento anticipata dell'Associazione deve riportare il voto favorevole di almeno la metà dei Soci fondatori ancora presenti nell'Associazione.
6. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo reputi opportuno o quando lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un decimo dei soci. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
 7. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con invito scritto ai singoli soci da inviarsi almeno dieci giorni prima della seduta tramite posta ordinaria, e-mail o anche a mezzo fax. L'invio della convocazione deve specificare la data e l'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione, il luogo della riunione (che potrà essere la sede dell'Associazione od ogni altro idoneo luogo all'interno del territorio Provinciale) e l'ordine del giorno dei lavori.
 8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione appositamente incaricato.
 9. Prima di iniziare i lavori, l'Assemblea nomina il segretario incaricato di redigere il verbale ed eventualmente due scrutatori. Il verbale deve contenere l'elenco dei soci presenti o deleganti e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 12 Consiglio di Amministrazione.

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da componenti eletti dalla Assemblea fra i soci o loro rappresentanti.
 2. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze il socio con maggiore anzianità nell'Associazione.
 3. I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
 4. Il Consiglio provvede alla nomina di un segretario tra i propri membri, tra i soci non consiglieri o tra personale esterno. Ciascun verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Laddove nominato, il Direttore provvede, tra l'altro alla compilazione dei verbali e alla tenuta del relativo registro.
- Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, escluso quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea o al Presidente e provvede ad ogni atto relativo al personale.
- In particolare:

- convoca l'Assemblea dei soci dell'Associazione;
- elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina il Direttore, fissandone i compiti, qualora previsto dall'Assemblea;
- nomina il tesoriere, qualora previsto dall'Assemblea;
- redige il bilancio secondo le disposizioni di Legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione;



- propone all'Assemblea il programma operativo annuale con cui si prefigge di conseguire gli obiettivi istituzionali;
- dispone l'accettazione di eventuali contributi, donazioni, etc
- propone all'Assemblea l'esclusione dei soci;
- nomina, secondo criteri di competenza e professionalità, i componenti del Comitato Tecnico - Scientifico, di cui all'art.15;
- delibera ogni altro atto di amministrazione.

5. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno 5 giorni prima della riunione tramite posta ordinaria, a mezzo fax o posta elettronica laddove concordato. L'avviso di convocazione deve specificare l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. Non è ammessa la delega.

6. Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza di voti espressi dai presenti. In caso di parità il voto del Presidente, previo parere consultivo del Presidente Onorario, se presente, forma la maggioranza. Le deliberazioni adottate, con i risultati delle votazioni, sono trascritte nel registro dei verbali.

7. L'assenza non motivata di un consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta l'immediata decadenza dello stesso.

8. Qualora nel corso del mandato, per motivazioni diverse, vengano a mancare uno o più consiglieri, questi saranno sostituiti, laddove possibile, per cooptazione; questi resteranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria, che ne dovrà ratificare la nomina.

9. Il Consiglio predispone il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e la gestione dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Nelle funzioni di gestione può avvalersi dell'opera di personale dipendente assunto con regolari contratti di lavoro ovvero di collaborazioni e/o di consulenze esterne, determinandone preventivamente gli oneri.

Art. 13 Presidente e Vice Presidente.

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. Resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

3. In particolare, il Presidente:

- presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dalla Assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione;
- propone al Consiglio d'Amministrazione la nomina del direttore (eventuale), l'assunzione di dipendenti, nonché il conferimento di incarichi professionali a collaboratori esterni;
- vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente questi è sostituibile da un Vice Presidente appositamente incaricato.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Art. 14 Comitato dei Saggi

Il Comitato dei Saggi ha funzioni consultive, di stimolo e di monitoraggio dell'attività dell'Associazione.

Il Comitato dei Saggi, qualora richiesto dall'Assemblea, potrà formulare un parere sulla qualità delle iniziative intraprese dal Consiglio di Amministrazione.

I Componenti durano in carica a vita.

Sono componenti di diritto del Comitato dei Saggi, per la loro comprovata onorabilità, competenza ed esperienza e per l'impegno profuso per il raggiungimento degli obiettivi statutari dell'Associazione tutti i Past President.

Art. 15 Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da docenti universitari, persone di riconosciuta competenza e esperti di settore nominati dal Consiglio di Amministrazione in numero massimo di sette. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha la facoltà di cooptare ulteriori componenti fino ad un massimo di due.



I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica per un periodo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione e comunque non oltre il termine del mandato dello stesso, salvo sopravvenuta revoca da parte del Consiglio di Amministrazione o dimissioni. In ogni caso i componenti sono rieleggibili.

Il Comitato Tecnico-Scientifico designa tra i suoi componenti il proprio Presidente e un Vice Presidente.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce comunque in tempo utile per la definizione del piano di attività annuale.

Il Comitato Tecnico-Scientifico nomina, anche fuori dal proprio ambito, un Segretario.

Il Comitato Tecnico-Scientifico collabora alla definizione del piano di attività annuale ed esamina le proposte portate alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione, concorrendo ad impostare, per i principali incarichi, la metodologia di ricerca e collaborandovi attivamente mediante la valutazione e il controllo delle fasi di lavoro, collegialmente o nominando un proprio componente.

Il Comitato Tecnico-Scientifico valuta gli studi principali anche al fine della loro pubblicazione.

Ai componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, per lo svolgimento delle funzioni, possono essere corrisposti gettoni di presenza o rimborsi spese, nella misura preventivamente determinata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea.

Art. 16 Collegio dei revisori

Qualora costituito, la gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni cinque (5) anni dall'Assemblea dei soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al rendiconto annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 17 Patrimonio e Bilancio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all'art.5, dagli avanzi netti di gestione, nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.

2. Il Bilancio si chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. A chiusura del Bilancio i fondi non erogati si intendono trasferiti integralmente a carico dei successivi bilanci.

3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali, essendo vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, sempreché la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 18 Tenuta dei libri.

1. Oltre ai libri espressamente prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i Libri Verbali delle sedute e delle Deliberazioni dell'Assemblea, nonché il Libro dei Soci dell'Associazione.

2. I libri dell'Associazione sono consultabili da parte dei Soci che ne facciano richiesta scritta al Presidente; eventuali copie sono fatte a spese del richiedente.

Art. 19 Norma transitoria

1. In sede di prima attuazione, per i Soci Fondatori si prescinde dalla verifica del possesso immediato dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Assemblea dei Soci successivamente alla costituzione dell'Associazione.

Art. 20 Rapporti di collaborazione e marchi

L'Associazione si riserva l'esclusiva di utilizzo del proprio marchio o dei marchi relativi ai propri progetti. Su richiesta motivata e in base ad un accordo formale che ne regoli l'utilizzo in base agli standard di qualità dei prodotti e servizi offerti, è prevista la concessione di tali marchi ai propri soci o a società con finalità sinergiche a quelle dell'Associazione.

Art. 21 Controversie

In caso di controversia tra l'Associazione ed amministratori o altri organi, la competenza sarà devoluta ad un arbitro amichevole compositore scelto dalle parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Salerno, su istanza della parte più diligente, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 22 – Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, può con propria deliberazione disporre la proroga o l'anticipato scioglimento dell'Associazione.



Il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 Norme di Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dall'Atto costitutivo e dal presente Statuto, si intendono richiamate integralmente le disposizioni del Codice Civile in tema di associazioni, nonché le norme anche fiscali delle leggi nazionali e comunitarie in materia.